

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA:** [REDACTED] Pucci e [REDACTED]
Timitilli /Fastweb [REDACTED] /Tiscali Italia [REDACTED]

Presenti:

SANDRO VANNINI	<i>Presidente</i>
GIANCARLO MAGNI	<i>Vice Presidente</i>
RENATO BURIGANA	<i>Componente</i>
LETIZIA SALVESTRINI	<i>Componente</i>
MAURIZIO ZINGONI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

Allegati N. 0

IL COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";
- la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";
- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);
- l' "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);
- l'istanza n. 406 del 20 ottobre 2014 con cui l'Avv. [REDACTED] Timitilli chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb [REDACTED] (di seguito, per brevità, Fastweb) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;
- la nota del 20 ottobre 2014 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

DELIBERAZIONE
n. 168 del 16 novembre 2015

- l'istanza n. 407 del 20 ottobre 2014 con cui l'Avv. [REDACTED] Pucci chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb e Tiscali Italia [REDACTED] (di seguito, per brevità, Tiscali) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

- la nota del 20 ottobre 2014 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

- l'istanza n. 455 del 28 novembre 2014 con cui l'Avv. [REDACTED] Timitilli chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

- la nota del 28 novembre 2014 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

- la successiva comunicazione del 26 giugno 2015 con cui ha disposto la riunione dei tre procedimenti e invitato le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 21 luglio 2015;

UDITE le parti nella suindicata udienza;

ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la *res controversa*;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

L'Avv. [REDACTED] Timitilli, titolare, dal mese di aprile del 2013, delle linee n. [REDACTED] (collegata al servizio voce) e n. [REDACTED] (collegata al servizio fax) con il gestore Fastweb, chiedeva al proprio operatore, in data 26 aprile 2014, la possibilità di aggiungere alle linee sopra individuate la numerazione con collegato servizio voce n. [REDACTED], intestata all'Avv. [REDACTED] Pucci e gestita dall'operatore Tiscali Italia. Poiché il contratto non avrebbe potuto, a dire di Fastweb, "contenere" un'ulteriore linea, la società telefonica suggeriva la "sovrascrittura" della linea n. [REDACTED] sulla già esistente linea adibita al servizio voce n. [REDACTED]. Contestualmente l'Avv. Pucci procedeva con il recesso del proprio contratto con l'operatore Tiscali Italia ed autorizzava la società Fastweb a procedere con le attività sopra descritte.

In data 15 maggio 2014 l'operatore Fastweb procedeva con la disattivazione della linea n. [REDACTED] senza, tuttavia, procedere con l'attivazione della linea n. [REDACTED]. A partire dal 15 luglio 2014, l'Avv. Timitilli si avvedeva che anche la linea adibita al servizio fax risultava non funzionante; solamente in data 30 luglio 2014 sia il servizio voce, che il servizio fax, venivano ripristinati dal gestore Fastweb, con le numerazioni richieste.

DELIBERAZIONE
n. 168 del 16 novembre 2015

In data 25 luglio 2014, le parti istanti esperivano tentativo obbligatorio di conciliazione, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso, stante anche la mancata partecipazione del gestore Tiscali Italia.

Con l'istanza di definizione della controversia n. 406-14 l'Avv. Timitilli ha chiesto nei confronti dell'operatore Fastweb "l'indennizzo per 77 giorni di omessa attivazione del servizio, sospensione del servizio, ritardata portabilità, rimborso fatture relative al periodo maggio – luglio 2014 e ritardi fornitura del servizio".

Con l'istanza di definizione n. 407-14 l'Avv. Pucci ha formulato le stesse richieste presentate dall'Avv. Timitilli nel formulario n. 406-14 nei confronti di entrambi i gestori convenuti.

Con l'istanza di definizione n. 455-14 l'Avv. Timitilli ha chiesto nei confronti del gestore Fastweb l'indennizzo per la sospensione della linea [REDACTED] per trenta giorni e il rimborso della relativa fattura di luglio 2014.

In data 18 novembre 2014, nell'ambito della procedura n. 406-14, l'operatore Fastweb ha fatto pervenire una propria memoria difensiva, con la quale, *in primis*, il gestore chiedeva che venissero rigettate le domande che non fossero state oggetto, preventivamente, del tentativo obbligatorio di conciliazione; nel merito, la società Fastweb precisava come la richiesta di compiere le operazioni indicate dall'Avv. Timitilli fosse pervenuta in data 29 maggio 2014; che, nel rispetto delle tempistiche previste dalle Condizioni Generali di Contratto (30 + 30 giorni), aveva proceduto nell'inoltare, in data 24 giugno 2014, apposita domanda al gestore Tiscali Italia; che dal 7 luglio 2014 la linea [REDACTED] era migrata sull' "account" dell'Avv. Timitilli; che non pervenivano segnalazioni di disservizi precedenti a quella del 18 luglio 2014, che risultava negativa.

Circa la linea [REDACTED], era stato lo stesso Avv. Timitilli a richiederne la disattivazione, senza la quale non sarebbe potuta avvenire la "sovrascrittura" della linea [REDACTED]; in ogni caso il passaggio fra le due numerazioni era avvenuto senza soluzione di continuità, tanto che, seppure non risultavano effettuate più telefonate a partire dal 15 maggio 2014, ciò doveva essere imputabile ad un malfunzionamento delle apparecchiature di proprietà dell'istante.

In data 28 novembre 2014 l'Avv. Timitilli ha prodotto note di replica con le quali contestava le memorie avversarie, precisando come Fastweb avesse indicato, per la procedura di "sovrascrizione", la tempistica di 20 giorni; inoltre il malfunzionamento del servizio fax doveva considerarsi derivato dal fatto che l'operatore Fastweb aveva proceduto con la sovrascrizione della linea n. [REDACTED] non sulla linea n. [REDACTED], come richiesto, ma sulla linea n. [REDACTED].

In data 18 novembre 2014, nell'ambito della procedura n. 407-14, la società Fastweb ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale, *in primis*, ha eccepito l'inammissibilità delle domande che non fossero state oggetto, preventivamente, del tentativo obbligatorio di conciliazione, nonché il difetto di legittimazione attiva, nei suoi confronti, dell'Avv. Pucci, titolare di un contratto con il gestore Tiscali Italia. Nel merito, le memorie coincidevano con quelle depositate nella medesima data nella procedura n. 406-14 attivata dall'Avv. Timitilli.

In data 18 novembre 2014, nell'ambito della procedura n. 407-14, la società Tiscali Italia ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale il gestore precisava di aver ricevuto in data 25 giugno 2014 una richiesta di portabilità "NP pura" da parte del gestore Fastweb, espletata in data 6 luglio 2014, data dalla quale responsabile doveva considerarsi responsabile della linea il nuovo operatore intervenuto. La compagnia Tiscali Italia, inoltre, non avrebbe ricevuto, prima delle

DELIBERAZIONE
n. 168 del 16 novembre 2015

segnalazioni effettuate all'operatore Fastweb, alcuna segnalazione di disservizio. Pertanto, nessun malfunzionamento risulta verificatosi dal 14 maggio 2014 al 6 luglio 2014. Le fatture contestate dall'Avv. Pucci, inoltre, sarebbero relative al periodo in cui l'utenza era ancora in gestione alla società Tiscali Italia e, come tali, dovute.

In data 16 dicembre 2014, nell'ambito della procedura n. 455-14, l'operatore Fastweb ha fatto pervenire una propria memoria difensiva, con le quali, *in primis*, il gestore chiedeva che venisse rigettata la domanda, in quanto meramente ripetitiva di quella già depositata con l'istanza n. 406-14. Nel merito, la società Fastweb precisava come la linea n. [REDACTED] fosse risultata funzionante per tutto il mese di luglio 2014, come evidenziato dai relativi conti telefonici. L'unica segnalazione di disservizio risultava essere quella del 24 luglio 2014, inviata, peraltro, al mezzo del numero di fax che si contestava essere funzionante, segnalazione con esito negativo.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame.

Le istanze di definizione in esame hanno ad oggetto il ritardo nella procedura di portabilità della linea n. [REDACTED] dal gestore Tiscali Italia all'operatore Fastweb e l'interruzione dei servizi voce e fax subiti dalle linee n. [REDACTED] e n. [REDACTED] dal mese di maggio 2014 al mese di luglio 2014.

Deve evidenziarsi, in primo luogo, il rigetto dell'istanza formulata dall'Avv. Pucci sia nei confronti dell'operatore Fastweb, che del gestore Tiscali Italia.

Difatti, in primo luogo, preme sottolineare come non sussista alcun rapporto contrattuale fra l'operatore Fastweb e l'Avv. [REDACTED] Pucci, con la conseguenza che la stessa non avrà alcun titolo per chiedere il versamento degli indennizzi previsti per gli eventuali inadempimenti contrattuali posti in essere dal predetto gestore.

Circa l'istanza formulata nei confronti dell'operatore Tiscali Italia, non emerge alcun disservizio sulla linea n. [REDACTED], perlomeno fino alla data del 7 luglio 2014, data in cui la numerazione passa, come titolarità, all'Avv. [REDACTED] Timitilli, e data a partire dalla quale viene gestita dall'operatore Fastweb. Le fatture emesse in relazione al periodo precedente al 7 luglio 2014 nei confronti della Sig.ra Pucci dovranno considerarsi, pertanto, come correttamente emesse e dovute.

Riguardo alle domande formulate dall'Avv. [REDACTED] Timitilli, l'istanza può trovare parzialmente accoglimento, nei termini che si vanno ad esporre.

Circa il ritardo con cui l'operatore Fastweb avrebbe gestito la procedura di portabilità della linea telefonica n. n. [REDACTED], preme sottolineare come sia il gestore Fastweb, che il gestore Tiscali, abbiano individuato nella data del 7 luglio 2014 la data in cui la linea è definitivamente passata dalla società Tiscali Italia all'operatore Fastweb.

L'Avv. Timitilli afferma di aver presentato la richiesta in data 26 aprile 2014; il gestore Fastweb sostiene che la domanda risalgia al 29 maggio 2014. Tuttavia, l'operatore non fornisce alcuna dimostrazione che tale richiesta sia stata presentata il 29 maggio 2014, mentre parte istante attesta tale data nei numerosi reclami inviati all'operatore.

Le Condizioni Generali di Contratto Fastweb, all'art. 6.1, prevedono che l'attivazione di un servizio deve compiersi nella tempistica di sessanta giorni dalla richiesta. Tali Condizioni Generali risultano allegate al contratto sottoscritto dall'Avv. Timitilli. Pertanto, considerato il 26 aprile 2014 come

DELIBERAZIONE
n. 168 del 16 novembre 2015

data di richiesta di attivazione della linea [REDACTED], entro il 25 giugno 2014 la società Fastweb avrebbe dovuto compiere l'operazione richiesta. Al contrario, è fatto non contestato che la linea migrava presso l'operatore Fastweb in data 7 luglio 2014.

Si ritiene, pertanto, sussistere in capo all'operatore Fastweb una responsabilità contrattuale ex art. 1218 codice civile per il disservizio lamentato. Infatti, come più volte statuito sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cfr. da ultimo, cass. civ. sent. n. 936/10) la società convenuta aveva l'onere di dimostrare che la mancata migrazione fosse dipesa da causa ad essa non imputabile, nonché di dimostrare di avere tempestivamente informato l'utente delle eventuali difficoltà tecniche e/o amministrative incontrate nell'adempimento delle obbligazioni. Nel merito, si osserva che, in base alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, Delibera Agcom 179/03/CSP, e secondo il consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, gli operatori sono tenuti a fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, anche sotto il profilo temporale. In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione e non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo "formale" ai motivi tecnici, dovendo l'utente essere messo in grado di comprendere quanto accaduto.

Nel caso specifico, l'operatore Fastweb ha gestito con ritardo la migrazione della linea n. [REDACTED] e non dimostra di aver fornito adeguate informazioni al proprio cliente circa le eventuali difficoltà tecniche riscontrate nel corso della migrazione; ne consegue il diritto della società istante al pagamento di un indennizzo in merito.

Con riferimento al periodo indennizzabile, si ritiene di individuare il *dies a quo* nel giorno 26 giugno 2014 (ossia il primo giorno di ritardo nell'attivazione rispetto al termine indicato dalle Condizioni Generali del Contratto Fastweb in virtù del quale i tempi previsti per l'attivazione non potevano essere superiori a 60 giorni dalla richiesta) e il *dies ad quem* nel 7 luglio 2014, data in cui la linea è effettivamente migrata presso il nuovo gestore, per un totale di 12 giorni.

Per il calcolo dell'indennizzo dovuto, si applicano gli artt. 6, comma 1, e 12, comma 2, dell'Allegato A della Delibera Agcom n. 73/11/CONS, i quali, "*nelle ipotesi di procedure di portabilità del numero non concluse nei termini stabiliti dalla disciplina di settore*", stabiliscono che "*l'operatore responsabile del ritardo sarà tenuto a corrispondere all'utente interessato un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di ritardo*", da computarsi nella misura del doppio, ossia euro 10,00, in quanto trattasi di utenza "affari". Pertanto, la misura dell'indennizzo spettante è pari all'importo di euro 120,00 (euro 5,00 x 2 x 12 giorni di ritardo).

L'Avv. Timitilli, inoltre, avrà diritto all'annullamento (o al rimborso, nel caso in cui parte istante abbia già versato quanto richiesto nei conti telefonici) di quanto addebitato dall'operatore Fastweb nei conti telefonici in relazione alla linea n. [REDACTED] prima della data del 7 luglio 2014.

Circa la richiesta di indennizzo per il mancato funzionamento del servizio voce sulla linea n. [REDACTED] dal 15 maggio 2014 al 6 luglio 2014 e sulla linea n. [REDACTED] dal 7 luglio 2014 al 30 luglio 2014, la domanda presentata dall'Avv. Timitilli è ugualmente meritevole di accoglimento.

Parte istante dimostra, attraverso la produzione di diversi reclami, come abbia subito il disservizio lamentato, a differenza di quanto riportato dall'operatore Fastweb, che prima dichiara di aver garantito la fornitura del servizio voce senza soluzione di continuità anche in attesa della portabilità

DELIBERAZIONE
n. 168 del 16 novembre 2015

della linea n. [REDACTED], e poi attribuisce, una volta avvenuta la portabilità, ad un presunto malfunzionamento degli apparati dell'avv. Timitilli le problematiche al servizio voce. La fatturazione prodotta relativa al periodo in esame conferma la presenza di un malfunzionamento del servizio voce.

In via generale - secondo quanto disposto dalla Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni di cui all'allegato A alla Delibera Agcom n. 179/03/CSP - allorché l'utente, in caso di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio promesso e acquistato e l'operatore non risolve la situazione nel rispetto dei termini previsti dal contratto, nonché dalla normativa sugli standard di qualità, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per il periodo di disservizio, a meno che l'operatore non dimostri che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1218 c.c. In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nella soluzione del disservizio.

Non risulta, inoltre, prodotta alcuna prova atta a dimostrare che il gestore Fastweb, nel periodo in contestazione, abbia correttamente assistito parte istante o abbia fornito alla stessa le dovute informazioni circa le tempistiche e le modalità della risoluzione del disservizio tecnico.

Con riferimento al periodo indennizzabile, si ritiene di individuare il *dies a quo* nel giorno 15 maggio 2014 (ossia il primo giorno di malfunzionamento segnalato nei reclami inviati all'operatore) e il *dies ad quem* nel 30 luglio 2014, data in cui l'Avv. Timitilli attesta che la linea risultava nuovamente funzionante, per un totale di 77 giorni.

Per il calcolo dell'indennizzo, si applica l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS, che, *"in caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all'operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 5,00 per ogni giorno d'interruzione."* Tale importo andrà raddoppiato poiché trattasi di utenza "affari", secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2 dell'Allegato A. Pertanto, la misura dell'indennizzo spettante è pari all'importo di euro 770,00 (euro 5,00 x 2 x 77 giorni di malfunzionamento).

Il gestore convenuto, inoltre, dovrà stornare (o rimborsare, laddove sia già avvenuto il pagamento) i costi fissi addebitati nei conti telefonici per il servizio voce in relazione al periodo 15 maggio 2014 – 30 luglio 2014.

Circa il disservizio che avrebbe interessato la linea n. [REDACTED], adibita al servizio fax, deve evidenziarsi come non emergano elementi a favore del riconoscimento di un indennizzo. Difatti, il gestore produce conto telefonico relativo alla linea in oggetto dal quale si evince come, nel mese di luglio 2014, la linea sia stata correntemente utilizzata. Né paiono sussistere, al momento, prove che, come paventato dall'Avv. Timitilli, il malfunzionamento nel predetto periodo sarebbe stato determinato dalla circostanza che il gestore Fastweb avrebbe inizialmente sovrascritto la linea n. [REDACTED] sulla linea n. [REDACTED] anziché sulla linea n. [REDACTED], come pattuito.

Si ritiene, infine, proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante Avv. Timitilli la somma forfettaria di euro 80,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, da porre a carico del gestore Fastweb.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

DELIBERAZIONE
n. 168 del 16 novembre 2015

VISTI la relazione istruttoria redatta dall'Avv. Benedetta Cappelli in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 16 novembre 2015;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

I) in parziale accoglimento delle istanze avanzate in data 20 ottobre 2014 e 28 novembre 2014 dall'Avv. [REDACTED] Timitilli nei confronti di Fastweb [REDACTED], che l'operatore provveda:

1) alla corresponsione, mediante assegno o bonifico bancario intestato all'istante:

a) dell'importo di euro 120,00 a titolo di indennizzo per il ritardo nella procedura di migrazione;

b) dell'importo di euro 770,00 a titolo di indennizzo per il mancato funzionamento della linea adibita al servizio voce; della somma di euro 80,00 a titolo di spese di procedura ex art. 19 Delibera n. 173/07/CONS.

c) della somma di euro 80,00 a titolo di spese di procedura ex art. 19 Delibera n. 173/07/CONS;

2) a regolarizzare la posizione contabile-amministrativa dell'istante mediante:

a) l'annullamento (o il rimborso, nel caso in cui parte istante abbia già versato quanto richiesto nei conti telefonici) di quanto addebitato dall'operatore Fastweb nei conti telefonici in relazione alla linea n. [REDACTED] prima della data del 7 luglio 2014;

b) lo storno (o il rimborso, laddove sia già avvenuto il pagamento) dei costi fissi addebitati nei conti telefonici per il servizio voce in relazione al periodo 15 maggio 2014 – 30 luglio 2014.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1) lettera a), b) e 2) lettera a) e b) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

II) il rigetto dell'istanza avanzata in data 20 ottobre 2014 dall'Avv. [REDACTED] Pucci nei confronti di Tiscali Italia [REDACTED] e Fastweb [REDACTED]

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

DELIBERAZIONE
n. 168 del 16 novembre 2015

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Sandro Vannini